

CLXVII SEDUTA

(Antimeridiana)

MARTEDI 29 GENNAIO 1957

Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO

indi

del Presidente ALESSI

INDICE

Comunicazioni del Presidente della Regione su questioni di ordine costituzionale

LA LOGGIA, Presidente della Regione 483
PRESIDENTE 485, 486
VARVARO 486

Disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (125):

(Votazione segreta) 460
(Chiusura della votazione) 487
(Risultato della votazione) 487

Disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60):
(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 461, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477
479, 482, 483

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore all'agricoltura 466, 472, 475, 477

OVAZZA *, relatore di minoranza 466, 468, 471, 478

CORTESE 466, 468, 477

CELI 467, 469, 478, 481

LA LOGGIA * Presidente della Regione 467, 472, 473, 474, 481

CIPOLLA * 467, 468, 470, 473, 475, 483

PETTINI 468, 479

MARULLO 469, 476

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza 470, 471

RESTIVO * 472, 475, 477, 479

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale 476, 477

SACCA' 477

TUCCARI 480

CONIGLIO 481

Interpellanze (Annunzio) 458

Interrogazioni:

(Annuncio di presentazione)	458
(Annuncio di risposta scritta)	458
(Sulla data di svolgimento):	
TUCCARI	458, 461
PRESIDENTE	458, 461
LA LOGGIA, Presidente della Regione	461

Mozioni (Annuncio):

PRESIDENTE	459, 460
TUCCARI	459
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	459
VARVARO	460

Ordine del giorno (Inversione):

VARVARO	460
PRESIDENTE	460
LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio	460

Sull'ordine dei lavori:

VARVARO	487
PRESIDENTE	488

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione:

Risposta dell'Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio alla interrogazione n. 714 dello onorevole Montalto	489
---	-----

La seduta è aperta alle ore 9,15.

GIUMMARA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta, da parte del Governo, la risposta scritta all'interrogazione numero 714 dell'onorevole Montalto e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione per sapere se non ritenga opportuno, in vista della scadenza delle concessioni telefoniche, esaminare la possibilità della costituzione di un Ente regionale inteso ad accentrare tutti i servizi e gli impianti telefonici dell'Isola in modo da evitare le notevoli defezioni che in atto si riscontrano.

E difatti accertato che il regime di monopolio mentre ha garantito gli interessi di un particolare gruppo, ha dimostrato la sua inadeguatezza alle crescenti esigenze determinate dallo sviluppo economico e dal nuovo processo produttivo che impone immediatezza di comunicazioni e sviluppo della rete e degli impianti.

Si fa rilevare che non sembra esistano statutariamente ragioni di contrasto per la costituzione di detto Ente la cui disciplina potrebbe essere affidata all'Assessorato per le comunicazioni.

Si ritiene, infine, che il problema si profili nella sua sensibile importanza anche in vista della discussione del testo legislativo che mira ad assicurare alla Sicilia un considerevole sviluppo del processo industriale. » (729)

(L'interrogante chiede la risposta scritta)

LA TERZA.

• Al Presidente della Regione, per conoscere:

1) quali urgenti e adeguati provvedimenti intenda disporre per fronteggiare le conseguenze del disastro verificatosi la mattina del 27 gennaio a Scaletta Zanclea Superiore

(Messina), dal crollo di una muraglia di roccia sovrastante che ha travolto cinque abitazioni, determinando la morte del piccolo Eugenio Aloisi e il ferimento di quattro persone e privando della casa ventitré famiglie;

2) se intenda dare all'intervento del Governo regionale il significato e la portata di un gesto che testimoni la viva solidarietà dell'Isola verso una popolazione ed una amministrazione comunale tragicamente private dal luttooso evento. » (730)

TUCCARI - SACCA.

TUCCARI Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Chiedo che si riconosca carattere di urgenza alla mia interrogazione numero 730 testè annunziata, concernente le conseguenze del disastro avvenuto a Scaletta.

PRESIDENTE. Mi riservo di interpellare sulla richiesta il Presidente della Regione, allorchè sarà presente in Aula.

Avverto inoltre che la interrogazione numero 729, per la quale è stata chiesta la risposta scritta, è già stata inviata al Governo.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIUMMARRA, segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere:

1) se è a conoscenza che il questore di Palermo ha vietato per il giorno 25 i nove comizi richiesti dalla Federazione provinciale di Palermo del Partito comunista italiano rispettivamente per le località di S. Cipirrello, Baghera, Marineo, Boccadifalco, Kalsa, Guadagna, Zisa, Montegrappa ed Albergheria;

2) quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per impedire definitivamente tale arbitrio della polizia, tanto più che lo stesso Presidente ha dovuto riconoscere in Assemblea l'inesistenza dei pretesi motivi che determinarono i primi divieti;

3) se intende intervenire presso l'Autorità di pubblica sicurezza al fine della concessione della autorizzazione per quattordici comizi che sono stati richiesti per domenica 27 corrente dalla stessa Federazione. » (132)

(*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

VARVARO - VITDONE LI CAUSI
GIUSEPPINA.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore all'Amministrazione civile ed alla solidarietà sociale, per conoscere i provvedimenti che intendono adottare perchè sia ripristinata in pieno la legalità violata dall'abuso di potere commesso dal Commissario ad acta presso il Comune di Piazza Armerina il quale, facendo sprangare le porte della sala consiliare ed ordinando illegalmente al segretario comunale di non partecipare alla seduta del consiglio, convocato per procedere alla elezione degli Assessori, ha così impedito il regolare svolgimento della vita democratica di quell'organismo liberamente eletto dal popolo, suscitando sdegno nella cittadinanza e determinando anche seri motivi di turbamento dell'ordine pubblico. » (133)

COLAJANNI - RUSSO MICHELE - CORTESE.

PRESIDENTE. Avverto che, trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annuncio di mozioni.

PRESIDENTE. Dà lettura, ai sensi e per gli affetti dell'articolo 143 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

« L'Assemblea regionale siciliana, riconosciuta l'urgenza di costituire le ordinarie amministrazioni delle province regionali a norma della legge n. 286, impegna il Governo ad indire le elezioni per i Consigli delle province entro sei mesi dalla pubblicazione della legge n. 286. » (43)

VARVARO - MONTALBANO - PETROTTO - NIGRO - TAORMINA - MAJORANA - D'ANTONI.

« L'Assemblea regionale siciliana considerato che occorre procedere con speditezza alla normalizzazione degli organi amministrativi provinciali, impegna il Governo ad indire le prime elezioni per i consigli delle province regionali entro il 31 dicembre 1957. » (44)

GIUMMARIA - MARINO

TUCCARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Poichè risulta chiaro a tutti i settori dell'Assemblea che la mozione numero 43, relativa alla sollecita convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei consigli delle province regionali, rappresenta il completamento della legge che è al nostro esame, rivolgo richiesta al Governo perchè voglia riconoscere carattere di urgenza alla mozione stessa.

PRESIDENTE. Può rispondere il Governo?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Il Governo ha avuto occasione di ribadire più volte, nel corso della discussione relativa al disegno di legge per le elezioni dei consigli delle province regionali, di essere pronto ad indire le elezioni entro quei termini che sono stati qui prospettati. Il Governo, pertanto, è pronto a discutere le due mozioni, che per evidenti ragioni debbono essere abbinate. Mi permetto, però, di fare osservare che le mozioni fanno riferimento al disegno di legge numero 286, per cui ritengo che la discussione delle mozioni stesse debba aver luogo subito dopo l'approvazione del suddetto disegno di legge. Ed io ritengo che nella seduta pomeridiana il disegno di legge verrà approvato.

VARVARO. Penso che il Governo non dovrebbe fare alcuna riserva.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Siamo d'accordo, onorevole Varvaro.

VARVARO. Il Governo stesso ha suggerito la presentazione di una mozione al posto di un emendamento al disegno di legge.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Siamo perfettamente d'accordo; però, per una ragione di correttezza formale, propongo di discutere le mozioni subito dopo l'approvazione del disegno di legge, poichè nelle mozioni si fa riferimento a quel disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Varvaro, quale primo firmatario della mozione numero 43, è d'accordo con il Governo?

VARVARO. Sono d'accordo di discutere la mozione subito dopo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Con l'assenso dell'onorevole Varvaro, che ha parlato a nome dei proponenti della mozione numero 43, non sorgendo osservazioni, rimane stabilito che le mozioni numero 43 e numero 44 — vertendo sulla stessa materia — saranno abbinate e poste all'ordine del giorno della seduta successiva a quella in cui sarà approvato il disegno di legge numero 286.

Votazione segreta del disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (125).

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (125), i cui articoli sono stati approvati nella seduta del 26 gennaio scorso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nella urna bianca, contrario.

(Segue la votazione)

Mentre è in corso la votazione, si può procedere nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(Le urne rimangono aperte)

Inversione dell'ordine del giorno.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Onorevole Presidente, essendo costretto ad allontanarmi dall'Aula nelle prime ore della mattinata, per impegni urgenti, chiedo che si discuta con precedenza il progetto di legge: « Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, numero 26, sulla indennità di funzione ai sindaci ed assessori comunali ».

Su questo progetto di legge il parere della Commissione non è stato unanime. Però c'è un punto che credo potrà richiamare l'attenzione dell'Assemblea: l'indennità ai consiglieri comunali limitata alle sessioni ordinarie.

PRESIDENTE. Il progetto di legge è stato respinto dalla Commissione all'atto della votazione per il passaggio all'esame degli articoli. Il Governo intende manifestare il suo avviso sull'argomento?

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. Poichè non è presente in Aula l'Assessore competente per materia, onorevole Fasino, vorrei pregare il Presidente di attendere il suo arrivo prima di procedere alla discussione del progetto di legge sollecitato dallo onorevole Varvaro. Peraltro, si tratta di un progetto di legge non approvato dalla Commissione, per cui mi sembra necessaria la presenza dell'Assessore competente.

VARVARO. Per lo stesso motivo che ho pocanzi esposto, desidererei che non si riprendesse subito la discussione sul disegno di legge relativo alla elezione dei consigli delle province siciliane.

LO GIUDICE, Vice Presidente della Regione ed Assessore al bilancio alle finanze ed al demanio. D'accordo. Chiedo l'inversione dello ordine del giorno perchè si prosegua nella discussione del disegno di legge « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », già esitato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti la richiesta di inversione dello ordine del giorno, proposta dall'onorevole Lo Giudice: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

Sulla data di svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, all'inizio della seduta l'onorevole Tuccari ha chiesto lo svolgimento con urgenza della interrogazione numero 730, relativa ai danni causati dalla caduta di una muraglia di rocce a Scaletta Superiore. Qual è in merito il suo pensiero?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Vorrei avere il tempo di raccogliere gli elementi che mi sono stati forniti dall'Assessore all'edilizia popolare e sovvenzionata, onorevole Cimino, il quale, per incarico della Presidenza, si è recato sul posto.

TUCCARI. Possiamo discuterla anche domani.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Va bene per domani.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane stabilito che lo svolgimento della interrogazione numero 730 degli onorevoli Tuccari e Saccà sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina », sospesa nella seduta antimeridiana del 18 gennaio scorso e rinviata in quella antimeridiana del 22 gennaio.

Informo l'Assemblea che la Commissione « Agricoltura ed alimentazione », nel corso dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge e già annunziati, ha predisposto due distinti testi, uno concernente le agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina e l'altro concernente la materia dell'affrancazione dei canoni enfiteutici.

Invito, quindi, il deputato segretario a dare lettura dei due testi e delle note illustrate della Commissione riportate in calce a ciascun articolo.

GIUMMARRA, segretario:

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.

E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli Istituti mutuanti, dello onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3 per cento.

L'intervento della Regione ha luogo:

a) — per integrare la somma che sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati sino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno da acquistare;

b) — per l'intero ammontare della spesa quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto della applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) — in misura non superiore al 15 per cento dello ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera a) ed all'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera b), per i prestiti occorrenti per lo acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuato secondo le norme in vigore, dagli istituti esercenti il credito agrario.»

(Il testo risulta dall'approvazione con modifiche dell'emendamento sostitutivo presen-

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

tato dagli onorevoli Stagno D'Alcontres e Lo Giudice.

L'emendamento della Commissione di finanza è stato dichiarato assorbito.

L'emendamento Celi - Russo è stato ritirato.

L'emendamento Celi - Lo Magro è stato ritirato.

L'emendamento Sacca è stato approvato ed inserito nel testo.

L'emendamento Mazzola non è stato votato perchè accettato dal Governo come raccomandazione.

L'emendamento soppressivo Strano - Palumbo è stato respinto.

L'emendamento aggiuntivo della lettera b) Strano - Palumbo è stato dichiarato superato.

L'emendamento aggiuntivo Strano - Palumbo a tutto l'articolo è stato respinto.

L'articolo 1 ter Sacca è stato respinto.

L'ultimo comma dell'emendamento Stagno, l'articolo aggiuntivo della Commissione di finanza, gli emendamenti Cuzari e gli emendamenti Cipolla « L'onore del pagamento... » e « Nel territorio della Regione » sono stati esaminati con lo argomento dell'affrancazione dei canoni).

Art. 1 bis.

I benefici previsti dallo articolo 1 della presente legge sono concessi, dopo aver sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere della Commissione presieduta dall'Ispettore agrario provinciale è composto da un tecnico dell'Istituto mutuante, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale e da due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura su terne designate dalle organizzazioni di categoria.

La determinazione della congruità del prezzo dei terreni oggetto della presente legge va riferita alla produttività dei singoli lotti.

(Il testo risulta dall'approvazione con modifiche dell'articolo 2 bis presentato dagli onorevoli Stagno D'Alcontres e Lo Giudice.

L'articolo 1 bis Strano-Palumbo è stato respinto).

Art. 2.

I prestiti di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo non possono essere concessi se i terreni da acquistare siano stati oggetto di provvedimenti in applicazione del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, o siano compresi tra quelli conferiti o conferibili in applicazione del titolo terzo dell'anidetta legge.

(Riproduce con qualche modifica il testo precedente).

Art. 3.

L'ammontare dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alle lettere a) e b) di cui al precedente articolo 1 avrà luogo in un periodo di trenta anni; quello dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alla lettera c) avrà luogo in un periodo di cinque anni.

(Riproduce il testo precedente con qualche modifica di coordinamento e con la soppressione del secondo comma, deliberata di seguito all'approvazione dell'emendamento Stagno-Lo Giudice).

Art. 4.

L'inizio dell'ammortamento dei prestiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 può essere protratto di tre anni. In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.

(Riproduce con modifiche di coordinamento il testo precedente).

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il bilancio, emanerà con decreto, le norme per l'ammissione alle provvidenze di cui alla presente legge.

(E' identico al testo precedente. L'emendamento Celi ed altri è stato ritirato).

Art. 6.

Nella concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge è data preferenza agli attuali conduttori dei fondi di oggetto della vendita, purchè posseggano i requisiti richiesti per la formazione della piccola proprietà contadina.

(Il testo modifica il precedente, di seguito alla approvazione di un emendamento presentato in Commissione dall'onorevole Cuzari.

L'emendamento soppressivo della Commissione di finanza è stato respinto).

Art. 7.

Le norme ed agevolazioni anche fiscali di cui al D. L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni, si applicano, in quanto non incompatibili, alla presente legge.

(E' identico al testo precedente).

Art. 8.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a stipulare, nell'interesse della Regione, apposite convenzioni con gli istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei mutui previsti dalla presente legge ed ogni modalità accessoria.

(Riproduce il testo precedente con la soppressione della seconda parte prevista dallo emendamento Stagno - Lo Giudice che è stato approvato).

Art. 9.

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, semprechè riguardino acquisti di terreni, destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiore ai sei ettari per ciascun beneficiario.

Si può prescindere dalla limitazione qualitativa ove l'acquisto sia diretto ad arrotondamento dell'azienda ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114.

(Il testo risulta dall'approvazione dell'emendamento sostitutivo Stagno-Lo Giudice, con l'aggiunta del secondo comma deliberata dalla Commissione.

L'emendamento Strano ed altri è stato respinto).

Art. 10.

Per provvedere al pagamento del corso negli interessi sui mutui di cui allo articolo 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di lire 60 milioni annui. Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge è effettuato direttamente a favore degli Istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

Per provvedere alle spese necessarie al funzionamento delle Commissioni previste dall'articolo 1 bis è autorizzata la spesa di lire 3 milioni per l'esercizio in corso.

La legge di bilancio provvederà per gli esercizi futuri.

(Il testo risulta dall'approvazione dello emendamento Stagno-Lo Giudice con l'aggiunta degli ultimi due comma.

L'emendamento della Commissione è stato dichiarato assorbito).

Art. 11.

Per gli acquirenti di lotti in applicazione della presente legge si applica quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso, in dipendenza della presente legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

(Riproduce il testo precedente con una modifica di coordinamento).

Art. 11 bis.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Il testo risulta dall'approvazione dello emendamento Stagno-Lo Giudice).

Articoli aggiuntivi.

(L'articolo aggiuntivo della Commissione di finanza non è stato approvato perchè la Commissione ha ritenuto opportuno rinviarlo a sede più pertinente.

L'articolo aggiuntivo Cipolla: « ai coltivatori diretti, etc. » è stato respinto.

L'articolo aggiuntivo Cipolla: « I terreni acquistati, ecc. » è stato respinto.

L'articolo aggiuntivo Strano: « Le norme di cui alla presente legge, ecc. » è stato respinto).

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Agevolazioni per l'affrancazione dei canoni enfiteutici diretti al consolidamento della piccola proprietà contadina.

Art. 1.

Le agevolazioni previste dall'articolo 1 lettera b) della legge regionale... contenente agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina possono essere concesse, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi, sui quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrono le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10 per cento della indennità di espropria prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

in relazione alla situazione catastale del fondo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 18 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano all'affrancazione la cui domanda sia proposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

(Il testo risulta dall'approvazione con modifiche dell'articolo presentato dalla maggioranza della Commissione « Finanza e patrimonio »).

Art. 2.

Alle concessioni enfiteutiche effettuate ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, nei casi in cui i relativi canoni superino il 10 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 42 della legge 27 dicembre 1950 n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo e dal conferimento previste dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, nonché i benefici previsti dall'articolo 11 del sovraccitato D. L. 24 febbraio 1948, n. 114.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il concedente riduca il canone entro i limiti sopraspecificati, ovvero trasformi, di accordo con l'enfiteuta in vendita, il contratto enfiteutico.

I terreni eventualmente espropriati per effetto del primo comma del presente articolo saranno assegnati ai titolari dei contratti enfiteutici eventualmente risolti limitatamente alla superficie che formava oggetto dei rispettivi contratti.

Le concessioni enfiteutiche consentite ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, tra il 27 dicembre 1950 ed il 21 marzo 1951, se adeguate dal concedente nei limiti del primo comma del presente articolo o se trasformatte, d'accordo con l'enfiteuta in vendita pur non considerandosi valide ai fini del computo della proprietà soggetta a conferimento, saranno computate nella quota da conferire.

(Il testo risulta dall'approvazione di un emendamento presentato in Commissione dall'onorevole Coniglio.

Dì seguito all'approvazione di tale articolo 2, restano superati gli emendamenti Cuzari modificativi degli ultimi due commi del testo della Commissione, l'ultimo comma dello emendamento Stagno D'Alcontres e l'articolo 1 bis Cuzari ed altri.

L'articolo aggiuntivo Cipolla ed altri « Lo onere del pagamento, etc. » è stato respinto.

L'articolo aggiuntivo Cipolla ed altri « nel territorio, etc. » è stato ritenuto superato).

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad instaurare e condurre per conto degli enfiteuti, a carico del bilancio della Regione, in relazione a situazioni particolarmente gravi di ordine sociale, le azioni necessarie per l'affrancazione dei canoni previsti dalla presente legge.

(Risulta dall'approvazione con modifiche dell'emendamento Cuzari aggiuntivo all'articolo 1 del testo originario della Commissione).

Art. 4.

L'ammortamento dei mutui contratti per l'affrancazione dei canoni di cui ai precedenti articoli avrà luogo in un periodo di trenta anni con le stesse modalità e condizioni della legge , contenenti agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(Trattasi di articolo comune ai due testi: vedi articolo 3 del testo originario della Commissione).

Art. 5.

L'inizio dell'ammortamento dei prestiti previsti dalla presente legge può essere protratto di anni tre.

In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 4 del testo originario della Commissione).

Art. 6.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il bilancio, emanerà, con decreto, le norme per l'ammessione alle provvidenze di cui alla presente legge entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 5 del testo originario della Commissione).

Art. 7.

Le norme ed agevolazioni anche fiscali di cui al D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, si applicano, in quanto non incompatibili, alla presente legge.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 7 del testo originario della Commissione).

Art. 8.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a stipulare, nell'interesse della Regione, apposite convenzioni con gli istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei mutui previsti dalla presente legge ed ogni modalità accessoria.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 8 del testo originario della Commissione).

Art. 9.

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, per la affrancazione di terreni destinati, in prevalenza a seminativi o a pascoli per una estensione non superiore agli ettari sei.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 9 del testo originario della Commissione).

Art. 10.

Ai fini di sopperire alle esigenze derivanti dalla presente legge l'Assessore per la agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere nei ruoli transitori dell'Assessorato dell'agricoltura numero 5 impiegati amministrativi di 1^a categoria, numero 5 impiegati tecnici di 1^a categoria, numero 8

impiegati tecnici di 2^a categoria, numero 5 impiegati d'ordine e numero 7 elementi di 4^a categoria.

(Risulta dall'approvazione di un emendamento presentato in Commissione dell'onorevole Cuzari).

Art.11.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui agli articoli precedenti è autorizzato per lo esercizio 1956-57 il limite trentennale di impegno di lire 5miloni.

Alle ulteriori eventuali esigenze sarà provveduto con la legge di bilancio.

Alla spesa autorizzata ricadente nello esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

(Articolo comune ai due testi: vedi articolo 10 del testo originario della Commissione).

Art. 12.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(Gli articoli aggiuntivi Cipolla ed altri « Ai coltivatori diretti, etc. » e « I terreni acquistati, etc. » sono stati respinti dalla Commissione).

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 gennaio la discussione generale non è stata chiusa. Dichiaro, pertanto, chiusa la discussione generale.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, penso che sarebbe opportuno che la Commissione riferisse all'Assemblea sui lavori della stessa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a riferire sui propri lavori.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, prendo la parola per informare l'Assemblea che ieri sera la Commissione ha completato l'esame di tutti gli emendamenti, riservandosi di verificarne questa mattina il coordinamento, prima che l'Assemblea ne prendesse atto. Il richiamo in Assemblea del disegno di legge non ci ha permesso, però, di controllare tale coordinamento.

Di questo dovevo informare la Presidenza, perché a nostro avviso sarebbe stato utile, sia pure dopo una breve riunione, dare all'Assemblea un testo di cui la Commissione potesse assumere, anche nel dettaglio del coordinamento, la responsabilità.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, la Commissione per l'agricoltura ieri sera, ultimando l'esame degli emendamenti presentati, ha tenuto di doversi riunire per procedere al coordinamento formale — data anche la molteplicità di questi emendamenti — di un testo da presentare all'Assemblea.

E' doveroso dire, però, che il Presidente della Commissione per l'agricoltura non poteva essere certo che questa mattina si sarebbe discusso il disegno di legge; per cui, senza tornare indietro sulla decisione presa dall'Assemblea, mi permetto di chiedere una breve sospensione della seduta per dar modo alla Commissione di verificare il suo lavoro dal punto di vista formale. Questa richiesta la faccio anche a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cortese, per il momento non posso sospendere la seduta, poiché sono rimaste aperte le urne per la votazione del disegno di legge numero 125. Non appena si sarà formato il numero legale per definire la votazione in corso, allora potrò accogliere la sua richiesta.

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Dato che la Commissione per l'agricoltura ha chiesto una breve sospensione prima di riprendere l'esame del progetto di legge riguardante la piccola proprietà contadina, chiedo alla Signoria Vostra che si inizi la discussione del progetto di legge relativo alle norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinarsi ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, La prego di aderire alla richiesta di sospensione avanzata dalla Commissione, senza che, però, nel frattempo vengano posti in discussione altri disegni di legge.

Il ritmo così intenso dei nostri lavori e il fatto che solo ora siamo in grado di conoscere il nuovo testo elaborato dalla Commissione, pongono per il Governo l'esigenza di utilizzare la sospensione per una certa delineazione dell'indirizzo da seguire nella discussione di un disegno di legge così importante qual'è quello della piccola proprietà contadina. Quindi, mezz'ora di sospensione sarebbe utile sia alla Commissione che al Governo.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre osservazioni, accolgo la richiesta di una breve sospensione della discussione. Non sospendo però la seduta essendo in corso la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge numero 125.

(Prosegue la votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 125)

Presidenza del Presidente ALESSI

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Pongo in discussione l'ordine del giorno numero 84 degli onorevoli Cipolla ed altri

presentato ed annunziato nella seduta antimericana del 18 gennaio 1957.

Lo rileggo:

« L'Assemblea regionale siciliana,

considerata la grave situazione verificatasi in numerosi comuni a causa delle intimazioni ed esecuzioni ai danni di enfiteuti,

invita il Governo

ad adoperarsi in ogni modo per addivenire ad una sospensione di detti provvedimenti in attesa dell'attuazione della legge attualmente in discussione. » (84)

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, con l'Assessore all'agricoltura abbiamo concordato le seguenti modifiche all'ordine del giorno:

sostituire alle parole: « invita il Governo » le altre: « raccomanda al Governo »;

sopprimere nel dispositivo le parole: « in ogni modo ».

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno deve intendersi trasformato in raccomandazione accettata dal Governo, per cui non va posto ai voti.

CIPOLLA. Il Governo può dire di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione ed allora non si vota. Viceversa può avvenire che un ordine del giorno raccomandi al Governo una determinata cosa; in questo caso si vota. Questa raccomandazione non è un atto unilaterale del Governo. Chiedo, quindi, che l'ordine del giorno venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Il Governo può accettare le raccomandazioni che vengono dall'Assemblea, da un deputato, da un gruppo; ma quando l'Assemblea delibera, manifesta una volontà che dà luogo ad una esecuzione impegnativa. La raccomandazione, invece, si affida alla discrezionalità del Governo il quale potrebbe eventualmente, nella sua responsa-

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

bilità, non trovare opportuno dare corso alla raccomandazione stessa in un determinato momento o in un determinato luogo. La raccomandazione è una cosa, l'ordine del giorno è un'altra.

CIPOLLA. Allora ritiro il mio primo emendamento. Cosicché resta la dizione originaria: « invita il Governo ». Desideriamo che ci sia un voto dell'Assemblea.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Si potrebbe dire « fa voti perché il Governo si adoperi ».

CIPOLLA. Ve bene.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'ordine del giorno con la modifica suggerita dall'Assessore all'agricoltura, onorevole Stagno D'Alcontres, accettata, a nome dei presentatori dell'ordine del giorno, dall'onorevole Cipolla, e con l'emendamento proposto da quest'ultimo, relativo alla soppressione nel dispositivo delle parole « in ogni modo »: chi lo approva si alzi; chi non lo approva resti seduto.

(E' approvato)

Dovremmo ora procedere alla votazione per il passaggio all'esame degli articoli.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista dichiara di essere favorevole al passaggio all'esame degli articoli, nell'intesa che il disegno di legge non venga snaturato da quella che era la sua linea nel testo originario, cioè che si provveda per i contadini estromessi e per gli enfiteuti sottoposti, attraverso canoni onerosi, al rischio di perdere la loro terra. Poichè il disegno di legge presentato dal Governo era unico, noi riteniamo che tale debba continuare ad essere. In subordinata, se si dovesse dividere, per motivi che qui non intendo discutere, questo disegno di legge in due testi, noi chiederemmo che si dia la pre-

cedenza alla parte relativa ai canoni enfiteutici.

La nostra dichiarazione di voto favorevole, quindi, è subordinata a queste due considerazioni.

PETTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Dichiaro che il voto favorevole che io ed il Gruppo del Movimento sociale italiano diamo al passaggio all'esame degli articoli ha un contenuto opposto a quello manifestato dall'onorevole Ovazza. Noi votiamo a favore del passaggio all'esame degli articoli col presupposto che il disegno di legge debba essere approvato così come esso risulterà dall'approvazione degli emendamenti che sono stati proposti. Si ritorni, cioè, così come ho avuto occasione di dire in sede di discussione generale, al testo originario del disegno di legge governativo. Sia questa una legge che riguardi la generalità dei coltivatori diretti e che dia a tutti la possibilità di accedere, attraverso le vie tradizionali, alla piccola proprietà contadina e non soltanto agli estromessi; tuttavia dando agli estromessi la preferenza che il loro caso particolare richiede.

CORTESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già l'onorevole Ovazza ha dichiarato, per il mio Gruppo, la nostra posizione per il passaggio all'esame degli articoli di questo disegno di legge. Volevo solamente ribadire, onorevole Presidente, la nostra ferma opinione di discutere il disegno di legge in un unico testo che preveda le agevolazioni alla piccola proprietà contadina e l'affrancazione dei canoni enfiteuti, come era previsto nell'originario testo presentato dal Governo.

In secondo luogo, la nostra volontà favorevole al passaggio all'esame degli articoli non può pregiudicare la questione sollevata sul comma a) del disegno di legge numero 60, per

cui, quando sarà discussso Ella vorrà esaminare la opportunità politica e regolamentare della inclusione del comma *a*). Come Ella ha avuto occasione di riferire all'Assemblea, non appena si presenterà questa occasione dovrà decidere se l'oggetto di questo nuovo testo è uguale o meno a quello esaminato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. La questione tornerà al momento in cui tratteremo l'articolo 1 e dovrà essere espressamente sollevata.

MARULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Signor Presidente, desidero annunziare il voto favorevole del Gruppo monarchico al passaggio all'esame degli articoli. Il mio Gruppo si ripromette di dare una più larga motivazione in occasione della votazione sull'intera legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro deputato ha chiesto di parlare, pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli: chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvato)

Prego il deputato segretario di dare lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, che risulta dall'approvazione con modifiche dell'emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Stagno D'Alcontres e Lo Giudice.

GIUMMARRA, segretario:

Agerolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore all'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni

destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.

E' autorizzata, altresì, l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3 per cento.

L'intervento della Regione ha luogo:

a) per integrare la somma che sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati sino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno da acquistare;

b) per l'intero ammontare della spesa quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risolti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale del 27 dicembre 1950, n. 104 e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque non fossero o non siano diventati titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) in misura non superiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera *a*) ed allo ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera *b*), per prestiti occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive o morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati secondo le norme in vigore dagli istituti esercenti il credito agrario.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Strano, Cipolla, Cortese e D'Agata hanno presentato un emendamento aggiuntivo che non può essere ammesso, alla discussione per mancanza del prescritto numero di firme.

Invito, intanto, gli onorevoli Celi e Lo Magro a dichiarare se confermano il ritiro dei loro emendamenti.

CELI. Confermo il ritiro degli emendamenti Celi-Russo e Celi-Lo Magro, in quanto la materia che forma oggetto degli stessi emen-

damenti risulta compresa nel nuovo testo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo stato integrato il numero di firme con quella dell'onorevole Palumbo, l'emendamento Strano ed altri è ammesso. Ne do lettura:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: « Le norme di cui alla presente legge si applicano ai piccoli proprietari coltivatori diretti espropriati in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche o comunque per causa di pubblica utilità, ed ai lavoratori manuali della terra, il cui rapporto di affitto o mezzadria sia stato rescisso in conseguenza delle espropriazioni stesse. »

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, la Commissione ha presentato due testi: uno che riguarda le agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, l'altro le agevolazioni per l'affrancazione dei canoni.

PRESIDENTE. Due titoli, non due testi. Ha proposto la divisione della legge in due parti.

CIPOLLA. Vorrei che l'onorevole Cuzari, Presidente della Commissione, chiarisse questo punto prima di iniziare la discussione sull'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuzari, Presidente della Commissione.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. La Commissione a maggioranza, dopo un esame della complessa materia, è venuta nella determinazione di proporre che, anzichè un unico progetto di legge, ne venissero presentati due, onde dividere meglio la materia oggetto dell'originario progetto e consentire una più sollecita approvazione, fugando in tal modo per la parte principale, che è quella della concessione degli interventi della Regione per la formazione della piccola proprietà contadina, taluni dubbi di natura costituzionale che erano sorti. Cioè, la Commissione ritiene che il discutere contemporaneamente i due progetti di leg-

ge non comporti alcuna remora nei confronti degli enfiteuti, ma allo stesso tempo tolga alla legge principale (che sarebbe quella riguardante l'intervento della Regione per lo acquisto della piccola proprietà contadina) qualsiasi appiglio che possa portare comunque ad una impugnativa.

Sono solo motivi funzionali quelli che hanno indotto la Commissione a seguire questa via e a proporre all'Assemblea la divisione della complessa materia in due diversi disegni di legge.

Su questo la maggioranza della Commissione insiste, ritenendo che sia veramente indispensabile per l'economia dei lavori e per i risultati immediati di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Informo che l'emendamento Strano ed altri testi letto era già stato presentato come articolo aggiuntivo e respinto dalla Commissione.

Ora i presentatori ripropongono la norma — anzichè come articolo aggiuntivo — come emendamento aggiuntivo, in modo che se ne discuta con precedenza, in sede di esame dell'articolo 1. Non può avere altro significato la presentazione di questo emendamento.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Ho chiesto di parlare per rispondere al chiarimento fornитomi dall'onorevole Cuzari. Ritengo che non sia da accogliere il criterio adottato dalla maggioranza della Commissione, cioè di dividere in due distinti progetti di legge questa materia. Io sono invece per un unico progetto di legge.

Intanto nego che ci siano questi motivi di incostituzionalità e protesto per l'abuso che si fa di questo termine delicato per la vita costituzionale della Regione. Ogni qual volta si arriva ad una situazione di questo genere si avanza il tema della incostituzionalità. Secondo me, le norme dell'enfiteusi, così come sono state configurate, onorevole Presidente, sono perfettamente costituzionali, rientrano nei nostri poteri; semmai qualche passo avanti che si doveva fare, non si è fatto. Ed è male che non sia stato fatto.

Vedremo in sede di discussione degli emendamenti se l'Assemblea vorrà farlo per risolvere veramente il problema dell'enfiteusi.

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

Per questi motivi ritengo che non sia da dividere il progetto di legge, anche perchè le norme dell'enfiteusi non regolano la materia dell'enfiteusi, ma la sua applicazione; sono norme strettamente connesse con il disegno di legge della piccola proprietà contadina.

Non voglio qui ripetere quanto ho già detto in sede di discussione generale; gli onorevoli La Loggia, Restivo, Fasino e gli altri deputati della provincia di Palermo ricordano molto bene che c'è stata sempre una diversa valutazione, tra il settore di sinistra e la Democrazia cristiana, sulla risoluzione della questione dei canoni. Voi dicevate che questa questione si doveva risolvere con la legge della piccola proprietà contadina, noi invece sostenevamo che si doveva risolvere con un provvedimento di carattere generale. Per ottenere, comunque, qualche misura in favore degli enfiteuti, siamo addivenuti — attraverso gli emendamenti della Commissione per la finanza e gli altri emendamenti presentati ora dalla Commissione per l'agricoltura — a delle norme che integrano la legge della piccola proprietà contadina. Mi meraviglio che proprio il settore politico che ha sempre sostenuto l'esigenza di risolvere il problema degli enfiteuti in sede di legge per la piccola proprietà contadina, oggi presenti due progetti di legge. Per questo chiedo che l'Assemblea si pronunci su questa questione. Si tratta di una proposta della Commissione per l'agricoltura che l'Assemblea può accettare o respingere.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Mi meraviglio del tono concitato dell'onorevole Cipolla, il quale quasi vorrebbe fare apparire questa proposta della maggioranza della Commissione come un oscuro disegno inteso a non venire incontro agli enfiteuti. Devo dire invece che la Commissione, unanimemente, non solo ha ritenuto di dovere venire incontro agli enfiteuti, ma, accettando un importante emendamento dell'onorevole Coniglio, ha ampliato in maniera notevolissima il meccanismo di applicazione della legge in favore degli enfiteuti.

E' semplicemente una considerazione di carattere funzionale che attiene alla realtà, quella che ci ha indotti a chiedere la separazione della materia in due testi. Se poi un settore dell'Assemblea intende assumersi la responsabilità di ritardare ulteriormente la entrata in vigore delle norme in favore della piccola proprietà contadina, insistendo per un abbinamento che presenta alcuni pericoli già da noi sottolineati, questo settore lo dica chiaramente, assumendosi una responsabilità che noi non intendiamo condividere.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Sulla questione polemica sollevata dall'onorevole Cuzari devo dichiarare che noi abbiamo volontà e interesse che il problema venga risolto e per quanto riguarda i contadini estromessi dalla riforma e per quanto riguarda gli enfiteuti. L'originario disegno di legge del Governo comprendeva nello stesso testo e l'una e l'altra questione, anche se nella primissima edizione per un errore di copiatura...

CUZARI, Presidente della Commissione e relatore di maggioranza. Strano errore!

OVAZZA, relatore di minoranza. Devo ammettere che si sia trattato soltanto di un errore di copiatura nella prima stesura; ciò fu ammesso dal Governo stesso quando chiese la rettifica. Non si deve meravigliare, a mio avviso, l'onorevole Cuzari se noi esprimiamo delle perplessità sulla proposta di sciudere il testo originario in due testi, perchè è veramente esatto — mi consenta, onorevole Cuzari di confermarlo — che l'orientamento della maggioranza in Assemblea è stato quanto mai variabile al riguardo.

Quando vi erano due proposte di legge, una delle quali tendeva a risolvere il problema dell'enfiteusi, allora si disse: facciamo un unico provvedimento con quello che intende venire incontro agli estromessi della riforma agraria. Ora la situazione si capovolge; si dice: separiamo i provvedimenti in due testi. Per cui sorge in noi non un sospetto, ma una preoccupazione: cioè che separati i due problemi, per uno si vada incontro alla soluzio-

ne e per l'altro no. La minoranza della Commissione, in questo senso, è stata divisa dalla maggioranza, nella proposta — che è ancora proposta — di separare le due questioni in due disegni di legge, mentre noi siamo d'accordo di mantenere un unico testo con due titoli separati.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che la questione debba essere prospettata in termini di dissenso politico. Tante volte noi abbiamo lamentato la complessità delle nostre leggi che non consentono una chiara percezione del loro contenuto. Non c'è dubbio che la materia dell'enfiteusi ha obiettivamente una sua autonomia nel quadro delle provvidenze generali sulla piccola proprietà contadina. Si tratta di una fattispecie la quale tende ad un consolidamento della piccola proprietà contadina, ma con una fisionomia ben determinata.

Io non vorrei che la questione fosse vista in rapporto alle complessità delle questioni giuridiche sul piano della costituzionalità, ma su una obiettiva distinzione di quelli che sono i temi della discussione. L'unica questione politica che può interessare l'Assemblea, è di conoscere se sia possibile, anche secondo lo avviso del Governo, una votazione contemporanea delle due leggi, in modo che non vi sia, in questa impostazione, nessuna ragione di preminenza o di remora nei confronti di uno o dell'altro aspetto del problema.

Se attraverso la parola dell'onorevole Stagno noi potremo avere una precisazione sul punto di vista del Governo relativamente a questa materia, io credo che si potrà arrivare ad una votazione. Non c'è dubbio che la materia dell'enfiteusi ha una obiettiva distinzione, perché mentre i provvedimenti relativi alla formazione della piccola proprietà contadina si proiettano verso l'avvenire in forme di acquisto, qui, come chiaramente è stato detto, si tratta di agevolare l'affrancazione di vecchi canoni e rimuovere vecchie posizioni di disagio dell'economia agricola siciliana.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ha meravigliato l'intervento dell'onorevole Cipolla e quello susseguito dell'onorevole Ovazza, in quanto ricordo che in Commissione il Governo ha espresso il suo parere favorevole alla discussione contemporanea dei due disegni di legge. Il Governo non ha difficoltà su questa materia.

Circa la votazione contemporanea, questa non è competenza del Governo ma della Presidenza dell'Assemblea. Il Governo non è contrario; tutt'altro. Quindi, non vedo i motivi di dissenso. Il Governo è dell'opinione che i due testi si debbano discutere contemporaneamente.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo di fronte a due proposte: una che vorrebbe un unico testo con due titoli che dividano la materia, per una ragione di sistematica; l'altra di scindere il disegno di legge in due provvedimenti, ognuno dei quali abbia una sua autonomia legislativa, che porterebbe a due distinte votazioni. Debbo, però, avvertire il Governo che — ove si accetti tale ultima proposta — non si può dar luogo ad una discussione unica. Si è detto che la discussione e la votazione dei due testi potrebbe essere unica: questo non potrei permetterlo.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. No.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Onorevole Presidente, mi sembra opportuno, per richiamo al regolamento, ricordare che la Commissione ha proposto sostanzialmente un nuovo testo avendo rielaborato tutti gli emendamenti presentati dai vari settori dell'Assemblea. Ora, in base al regolamento, la discussione deve iniziarsi sul nuovo testo della Commissione, perché così dispone l'articolo 54...

PRESIDENTE. A meno che quindici deputati non facciano la proposta....

LA LOGGIA, Presidente della Regione. A meno che quindici deputati non facciano richiesta di procedere altrimenti. Ma in questo caso si determinerebbe un ulteriore rinvio della discussione. E' bene che sia chiarito a tutti quanti che l'effetto sarebbe questo; il che è da evitarsi trovando un'altra soluzione. L'esame di questo disegno di legge è stato già rinviato parecchie volte e non sarebbe politicamente opportuno rinviarlo ulteriormente.

CIPOLLA. Che difficoltà ha il Governo a fare due titoli nella stessa legge?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. La discussione in atto, si svolge sul testo della Commissione; si continui su tale testo che raggruppa le norme riguardanti la piccola proprietà contadina. Esaurita questa parte si procederà alla discussione del testo concernente le norme dell'enfiteusi. C'è un nostro impegno che la discussione abbia luogo immediatamente dopo, occorrendo anche in questa sessione, tenendo anche sedute notturne se è necessario, perché il disegno di legge sia votato. Ma mi sembra che dal punto di vista regolamentare — salvo che non ci sia una richiesta di 15 deputati che importerebbe un rinvio di due giorni — noi non abbiamo altra via di uscita.

CIPOLLA. Si voti.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, su che cosa si deve votare? Ha fatto delle proposte concrete perché si indica una votazione?

Abbiamo già votato il passaggio all'esame degli articoli all'unanimità

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Signor Presidente, voglio ricordare brevemente la riserva dell'onorevole Ovazza, da lei non contestata. L'onorevole Ovazza ha detto che si votava il passaggio all'esame degli articoli, ma di tutti gli articoli preparati dalla Commissione. Ora, il problema è se questi articoli devono far parte di un unico disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccia una specifica richiesta. Io posso indire la votazione soltanto se viene fatta una richiesta specifica.

CIPOLLA. Chiedo che l'Assemblea sia interpellata sulla nostra richiesta di considerare i due testi proposti dalla Commissione come due titoli di uno stesso disegno di legge.

PRESIDENTE. Lei ha sentito formulare dal Presidente della Regione una pregiudiziale..

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. ...che ha questo contenuto: il testo della Commissione si intende limitato ai 13 articoli, essendo il secondo testo considerato dalla maggioranza della Commissione come disegno di legge autonomo, sul quale si potrebbe, subito dopo l'approvazione del primo testo, aprire la discussione e procedere alla votazione. Ella potrà proporre come emendamenti aggiuntivi di un titolo a parte il testo proposto dalla Commissione, come disegno di legge a parte. Altrimenti faccia la richiesta di una votazione specifica.

CIPOLLA. Ho fatto una proposta formale: la Commissione ha elaborato unitariamente i due gruppi di norme relativi alla formazione della piccola proprietà contadina e riguardanti rispettivamente la enfiteusi e i contadini estromessi. Successivamente, per motivi di opportunità costituzionale, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di fare diversamente. Siccome io non ho dubbi sul potere della nostra Assemblea a decidere in questa materia, ritengo che sia opportuno mantenere l'orientamento fino ad ora tenuto dall'Assemblea, cioè di votare assieme i due testi predisposti dalla Commissione.

Non vedo perché non si debba ripetere in Aula la stessa votazione che si è fatta in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, mi pare che i termini della questione siano abbastanza chiari. La Commissione, nella sua espressione di maggioranza, è stata chiamata a dare una interpretazione del suo operato, cioè della presentazione ai sensi dell'articolo 54 del re-

golamento dei due nuovi testi derivati dalla rielaborazione del disegno di legge presentato dal Governo.

L'articolo 54 del regolamento così stabilisce: « Alle commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche « in linea di rielaborazione, di coordinamento « e di integrazione... » (questa sarebbe disintegrazione, però è sempre una elaborazione nuova) « ...di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio dell'Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa ».

Onorevole Cipolla, mi segua, perché non venga fuori un colloquio senza conclusioni.

« La discussione in Assemblea » — continua l'articolo 54 — « ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalle commissioni, salvo che, a richiesta di 15 deputati o del propONENTE, l'Assemblea non deliberi altrimenti, con votazione per alzata e seduta. In quest'ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni ».

La Commissione è stata chiamata — ripeto — a interpretare la presentazione dei due testi: se li intende come due titoli di un unico disegno di legge, o due testi che diano luogo a due iniziative legislative e quindi a due discussioni e a due votazioni autonome. Il Presidente della Commissione, per la maggioranza della Commissione stessa, ha dichiarato (e la dichiarazione fa testo per noi finchè non è impugnata) che il nuovo testo in discussione è quello recante il titolo « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » mentre l'altro, relativo ai canoni enfiteutici è stato presentato come alligato, cioè come altra iniziativa legislativa autonoma, su cui potrà svolgersi una discussione autonoma ed una votazione autonoma.

Io non posso interferire sul voto della Commissione. Se la Commissione non ha così stabilito, i membri della minoranza della Commissione stessa facciamo conoscere all'Assemblea che la Commissione non ha così deliberato. Ripeto, io non posso interferire sul voto della Commissione.

CIPOLLA. L'Assemblea sì.

PRESIDENTE. Lei presenta una esplicita richiesta. L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento, ha il diritto di dire: si

discuta su un altro testo. Faccia, dunque, assieme ad altri 14 deputati, questa richiesta. Non posso io suggerirle le iniziative che deve prendere.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Signor Presidente, mi sembra che si possa giungere ad una via di mezzo. Il nostro intento è di evitare che la richiesta, a norma dell'articolo 54, ultimo comma, determini la esigenza di un rinvio di due giorni. Infatti, l'articolo 54 tra l'altro dice: « In questa ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni ». Per evitare questa ulteriore remora, si potrebbe discutere sul testo della Commissione senza far luogo a questa richiesta. Ciò non toglie che i singoli deputati possano riportare come emendamenti aggiuntivi al nuovo testo gli articoli che riguardano l'enteusi.

CIPOLLA. Perchè non possiamo discutere i due testi contemporaneamente?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Non c'è preclusione, perchè questo è nello esercizio normale del diritto di ciascun deputato.

Si possono preventivamente dichiarare irricevibili questi emendamenti? Non lo credo. Allora perchè discutiamo tanto? Continuiamo sul testo della Commissione. Votato l'articolo 1 o prima che esso sia votato verrà presentato un emendamento aggiuntivo. L'Assemblea deciderà.

CIPOLLA. E se l'Assemblea boccerà lo emendamento, non sarà più proponibile?

PRESIDENTE. Onorevole Cipolla, non si potrebbe dichiarare precluso qualsiasi emendamento che tratta la materia del così detto titolo secondo, per la semplice ragione che non sarebbe estranea, in quanto contenuta in altri disegni di legge che oggi vengono, se non alla decisione, a conoscenza dell'Assemblea.

Il che vuol dire, caro onorevole Cipolla, che la mia precedente decisione non può de-

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

stare le preoccupazioni che lei ha manifestato; glielo ho detto in tutti i modi.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. L'Assemblea può sempre presentare i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Purchè non sia materia del tutto nuova; e nella specie non è nuova.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Questa è la soluzione. Lei l'aveva additata giustamente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Cipolla, Carnazza, Martinez, Russo Michele, Lentini, Bosco, Strano, Nicastro, Tuccari, Saccà, Palumbo, Vittone Li Causi Giuseppina, Denaro, Renda e Colosi hanno presentato richiesta formale perchè la discussione si svolga sui due testi unificati in unico testo.

Questa richiesta è già stata ampiamente illustrata dai proponenti. Il Governo ha da aggiungere altro?

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Non ha da aggiungere altro.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, ho l'impressione che la solerzia sia cattiva consigliera. Questa Assemblea quando, invocando l'urgenza fa appello alle questioni procedurali, finisce col discutere ampiamente su dette questioni, impiegando del tempo che potrebbe essere forse più proficuamente dedicato all'esame delle complesse questioni dinanzi a cui ci pone questa legge.

Se non ho capito male, il Governo ha enunciato una chiara volontà politica, cioè ha sostenuto una autonomia di obbiettivi fra il complesso normativo, che si riferisce ai nuovi acquirenti per la formazione della piccola proprietà contadina, e le provvidenze che si intendono adottare per gli enfiteuti, i quali dovranno pagare dei canoni particolarmente onerosi. Le materie, che dal punto di vista dell'opportunità della tecnica legislativa si presentano distinte, hanno un indubbio legame politico che il Governo non nega; tanto è vero che qui si è posta una questione: dob-

biamo fare di questa materia un titolo secondo o dobbiamo farne un disegno di legge a parte, da votare, per completezza di questa disamina, contemporaneamente?

Ora, non capisco perchè non possiamo su questo quesito procedere successivamente alle opportune determinazioni, dato che, a mio avviso, come dimostrano i lavori della Commissione, non ci sono dei dissensi fondamentali. Non possiamo procedere per ora all'esame della questione che riguarda i nuovi acquirenti, con l'impegno da parte del Governo di discutere, prima ancora di passare alla votazione finale della legge, se inserire un titolo secondo nella legge stessa o fare un disegno di legge a parte?

Al riguardo non vi sono riserve da parte di nessuno. C'è soltanto il desiderio di venire incontro a talune esigenze prospettate; tanto è vero che gli emendamenti più larghi in questo campo sono venuti anche da parte del settore di centro cioè dalla Democrazia cristiana, la quale, pur nel quadro di una responsabilità derivante dalla cognizione dei nostri limiti costituzionali, nella sostanza viene incontro nel modo più largo a quelle che sono le esigenze degli enfiteuti.

Vorrei, quindi, pregare i colleghi che si sono fatti promotori di questioni procedurali, di far sì che l'esame del disegno di legge prosegua secondo quel criterio su cui siamo di accordo. Lo stesso onorevole Cipolla, infatti, ha detto che questa materia intende riservarla a un titolo secondo della legge; il che, ripeto, non ha incontrato fin'ora un dissenso decisamente manifestato. Si è detto: definiamo questa prima parte, poi ci riuniremo per vedere se aggiungere un titolo secondo alla legge oppure fare un disegno di legge a parte, senza che ciò rappresenti una remora del problema degli enfiteuti.

Vorrei pregare l'onorevole Cipolla e gli altri presentatori della richiesta di non insistere e di affrontare finalmente il merito dell'articolo 1, con quella intesa, che credo rispecchi, se non ho male compreso, la volontà dell'Assemblea.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. D'accordo.

PRESIDENTE. Data la materia veramente speciale, nel senso della sua importanza sociale, giuridica e politica, vorrei fin d'ora an-

nunciare, nella mia qualità di Presidente, una mia riserva; quella, cioè, di indire la votazione finale a scrutinio segreto possibilmente in modo simultaneo.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Bene.

PRESIDENTE. Se vi sono, come mi è sembrato di sentire, preoccupazioni di carattere politico che i due disegni di legge, per la diversità della materia sociale, possano presentare soluzioni di contrasto, allora mi pare utile sin d'ora annunciare questo mio proposito, lasciando sempre libera — s'intende — l'Assemblea di votare l'istanza che è stata presentata dagli onorevoli Cipolla ed altri.

Ritengo che sia doveroso da parte mia, qualora l'Assemblea delibera di suddividere la materia in due separati provvedimenti di legge, sospendere la votazione a scrutinio segreto del primo progetto di legge in attesa che possa votarsi, contemporaneamente, anche il secondo; ciò per la chiara interferenza sociale e politica delle soluzioni dei due temi. In tal modo chi nutrisse dubbi di contraddizioni o di contrasto politico o, diciamo così, di colpi di maggioranza su un tipo di soluzione rispetto ad altro tipo, potrebbe liberamente determinarsi nelle votazioni segrete, dando ad esse una unitarietà di risultato: positivo o negativo.

Ciò nel caso in cui l'Assemblea si orienterà per i due disegni di legge, poiché per l'altro caso la questione non si pone.

MARULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARULLO. Signor Presidente, sono rammaricato di dovere comunicare che la sua riserva non incontra la soddisfazione della mia parte politica, perché noi nella divisione dei due argomenti e nella votazione, sia pure in questa sessione, di due disegni di legge vedevamo proprio la possibilità di sottrarci ad un voto che ci leghi...

PRESIDENTE. Simultaneità nel tempo, ma due votazioni distinte e separate. Non potrei violare il regolamento. Si procederà lo stesso giorno e la stessa ora con due votazioni di-

stinte, non rinviate nel tempo. Questo intendo dire. Non è mai contestuale la votazione.

MARULLO. Restano due manifestazioni di volontà.

PRESIDENTE. Sempre indipendenti, se nonchè si fanno nello stesso giorno.

CIPOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPOLLA. Onorevole Presidente, il suo proposito di una votazione contemporanea dei due eventuali disegni di legge (rimane, tuttavia, impregiudicata la questione se debbano discutersi due disegni di legge) ci porta in questo momento a ritirare la nostra richiesta di discussione unificata. Voglio, però, precisare che noi non abbiamo provocato questa discussione così, tanto per perdere tempo. Il pericolo che noi corriamo è questo: ci apprestiamo a discutere un articolo 1 estremamente dilatato per quanto riguarda gli aventi diritto e ristretto per quanto riguarda i finanziamenti; ove dovesse proporsi una sospensiva nell'attuazione del secondo testo, relativo agli enfiteti, noi, anche se riuscissimo a far prevalere in Assemblea il nostro punto di vista, verremmo a trovare i fondi già del tutto esauriti. Quindi, ci riserviamo di porre la questione dopo la discussione dei vari emendamenti che noi proporremo alla prima parte, e sui quali richiamiamo il senso di responsabilità del Governo.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Prendo la parola a titolo personale. Io vorrei che coloro che hanno presentato quella richiesta, che è stata ora ritirata, pensino e riflettano su un problema di natura procedurale. Cioè, se si dovessero presentare degli emendamenti e venissero respinti, avremmo già una preclusione per formare una nuova legge?

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

CIPOLLA. Il Presidente ha dichiarato che non c'è preclusione.

PRESIDENTE. La prego di ripetere il quesito, perchè non l'ho inteso.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Il collega Cipolla ha detto: per ora ritiriamo la richiesta di discussione unificata, fermo restando il nostro diritto di proporre emendamenti che riguardino la materia degli enfiteuti. Laddove l'Assemblea, col proposito di fare un disegno di legge diverso, dovesse respingere questi emendamenti, come si farebbe a capire che li ha respinti perchè vuole un secondo disegno di legge o per altro motivo?

PRESIDENTE. La soluzione mi sembra troppo facile. Se si proponesse la votazione di un altro disegno di legge non ci sarebbe più preclusione perchè le iniziative legislative sarebbero autonome.

NAPOLI, Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale. Io non pensavo che la soluzione fosse difficile. Dico, però, che la soluzione non è questa, cioè presentare un emendamento e farlo bocciare. Semmai tutto il problema di questo famoso pericolo che teme l'onorevole Cipolla può tradursi in un impegno dell'onorevole Stagno di non esaurire i fondi in attesa che sia pronta la legge degli enfiteuti.

PRESIDENTE. Potrebbe essere precisato che il rigetto degli emendamenti sia dovuto a motivi di sistematica legislativa. Il che vuol dire che non impegneremmo il merito degli emendamenti.

Apro la discussione sull'articolo 1. Chiedo agli onorevoli Stagno D'Alcontres, Restivo e Saccà se confermano quanto comunicato alla Presidenza dalla Commissione circa gli emendamenti in precedenza dagli stessi presentati all'articolo 1.

STAGNO D'ALCONTRES, Assessore alla agricoltura. Confermo.

SACCA'. L'emendamento per me può intendersi assorbito.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Onorevole Restivo, vuole esprimere il suo pensiero?

RESTIVO. La Commissione per la finanza non ha avuto modo di pronunziarsi al riguardo, per cui mi riservo di intervenire durante la discussione.

PRESIDENTE. Come ho annunziato precedentemente, ricordo che gli emendamenti risultano assorbiti dal nuovo testo, quindi non dovrò metterli in discussione. Però desidero che i proponenti ne prendano atto; altrimenti dovremmo fare una serie di discussioni col grave pericolo di vedere distrutto il testo coordinato.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Pur essendo d'accordo con quanto Ella ha detto, Signor Presidente, vi è una questione generale, da me sollevata in sede di votazione per il passaggio all'esame degli articoli, che riguarda l'inserimento della lettera a) del terzo comma dell'articolo 1.

Ella ricorderà che il testo presentato dal Governo Alessi prevedeva, nella sua prima formulazione, la estensione dei benefici anche ai non estromessi, ma che, subito dopo, l'onorevole Assessore Milazzo limitò le agevolazioni solamente agli estromessi; per cui la discussione generale si è avuta su un disegno di legge che prevedeva le agevolazioni per gli estromessi di cui all'attuale comma c), cioè per il 15 per cento del mutuo nel caso di acquisto di macchine e di attrezzi agricoli nonchè le agevolazioni per l'affrancazione dei canoni.

In sede di Commissione il Governo ha introdotto la lettera a) annunciando dei finanziamenti notevoli anche come garanzia sussidiaria e mostrando, quindi, che questo disegno di legge, per come si è svolta la discussione generale, non ha più come oggetto l'aiuto per la formazione della piccola proprietà contadina, in direzione degli estromessi o per l'affrancazione dei canoni, ma è integrativo della legge formativa della piccola proprietà contadina in campo nazionale. Per cui prima di sollevare una questione di soppressione della lettera a) del terzo comma

dell'articolo 1, noi vorremmo sottoporre la opportunità di valutare se questa lettera a) non sia in contrasto con la discussione generale già fatta, e quindi da dichiarare preclusa.

Se Ella risolve in senso sfavorevole il nostro quesito, allora presenteremo un emendamento soppressivo della lettera a) del terzo comma dell'articolo 1.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, mi sembra che la questione sollevata dall'onorevole Cortese non abbia ragion d'essere. L'iniziativa legislativa che è stata oggetto di esame e da parte della Commissione e da parte dell'Assemblea, è costituita dal progetto di legge numero 60, il quale nell'articolo 1 prevede proprio la estensione generale delle agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. Debbo rilevare che se non si fosse trattato di questo, il titolo del disegno di legge sarebbe stato ben differente, in quanto si sarebbe trattato di agevolazioni dirette ad una particolare categoria di estromessi.

Rilevo ancora che l'emendamento o l'intenzione dell'onorevole Milazzo di modificare il testo si ebbe dopo iniziata la discussione da parte della Commissione legislativa; nè vi fu il ritiro del disegno di legge, che anzi rientrò nel normale ambito della discussione della Commissione legislativa.

Non vedo, quindi, come possa configurarsi un superamento dei limiti, di cui la Commissione legislativa e l'Assemblea sono stati investiti dalla iniziativa legislativa.

Devo far rilevare ancora come, durante la discussione generale che è avvenuta in Aula, questo argomento sia stato trattato sia in alcuni interventi specifici, sia nella replica del Governo, che addirittura ha provocato il ritiro di alcuni emendamenti, quali quello mio, quello dell'onorevole Russo ed altri. Pertanto, dissento dalla richiesta dell'onorevole Cortese e sono sicuro che la Signoria vostra non vorrà accoglierla.

OVAZZA, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi consenta l'onorevole Celi di rilevare una inesattezza formale nelle sue affermazioni. La discussione di questo disegno di legge si è aperta, in base alle dichiarazioni del Governo, non sul testo presentato a suo tempo dal Governo, ma sul testo della Commissione. Questa fu la dichiarazione impegnativa e programmatica fatta dal Governo. Il Governo ha dichiarato di riassumere il disegno di legge nel testo della Commissione, che limitava a favore degli estromessi l'intervento per la formazione della piccola proprietà contadina; poi invece con la presentazione dell'emendamento ha inteso riportarsi al testo precedente. Questa a noi sembra una contraddizione ed anche una modifica di carattere politico, per cui vogliamo precisare, appunto, lo stato dei fatti.

Evidentemente vi sono degli orientamenti che possono essere favorevoli alla utilizzazione delle strutture della così detta legge per la formazione della piccola proprietà contadina, in quanto vanno ad integrare la legge di riforma agraria, così come vi possono essere opinioni diverse quando si intende fare una legge di carattere generale.

Voglio, quindi, riaffermare che l'impegno politico del Governo nel riassumere questo disegno di legge, nel testo fondamentalmente modificato dalla Commissione, era per la limitazione di queste provvidenze a favore soltanto degli estromessi. Ed è per questo che a nostro avviso vi è una preclusione politica, se non formale, a questo emendamento che introduce il comma a) nel disegno di legge. Noi sollevammo questa questione in Commissione allorchè si iniziò la discussione sugli emendamenti presentati dal Governo e il Presidente dell'Assemblea ritenne di dover rinviare una decisione al riguardo alla discussione dell'Assemblea, considerando che il problema meritava una particolare attenzione. Non si tratta di un qualsiasi emendamento, ma di un emendamento che riporta la discussione ad un testo che non è quello accettato dal Governo.

PETTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tesi sostenuta dagli onorevoli Cortese e Ovazza presuppone che il parere che la Commissione di volta in volta manifesta su un determinato disegno di legge abbia valore cogente per l'Assemblea, per lo meno per quanto riguarda i limiti di applicazione e la sfera di applicazione di un determinato disegno di legge. Si dice che la discussione si sia aperta in Assemblea sul testo della Commissione. Certamente si è aperta sul testo della Commissione, ma si è aperta anche sull'insieme degli elementi che costituiscono il disegno di legge che è venuto all'esame della Assemblea. L'insieme degli elementi è costituito non soltanto dal testo della Commissione ma anche dal testo del proponente con la relativa relazione. L'Assemblea è investita dell'esame di tutti questi elementi.

Va da sè che la Commissione presenta delle relazioni — di maggioranza e di minoranza — sul proprio testo con i quali illustra i motivi per cui ha apportato degli emendamenti e delle variazioni al testo originario. Ma ciò non significa che in Assemblea si debba discutere soltanto in ordine a queste relazioni o che queste relazioni siano comunque limitatrici della competenza dell'Assemblea, la quale può non soltanto allargare il testo della Commissione per tornare al testo originario, ma può eventualmente allargare addirittura i limiti di applicazione del testo originario.

Salvo, quindi, il merito di questa questione, che è di estremo interesse ma che non va trattato in questo momento, mi pare che non vi sia alcuna preclusione perché l'Assemblea possa accedere al nuovo testo, il quale tiene conto degli emendamenti che sono stati presentati in Assemblea.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, io ritengo che l'emendamento presentato dagli onorevoli Stagno e Lo Giudice. — emendamento che allarga la schiera dei beneficiari — avrebbe bisogno in ogni caso di una specificazione alla lettera *a*), perchè laddove si dice « per integrare la somma che sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati fino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del

« terreno da acquistare », questa dizione può dare l'impressione che l'intervento della Regione intende integrare una qualsiasi operazione finanziaria che da parte di un acquirente, secondo la legge per la piccola proprietà contadina, venga fatta presso un qualsiasi istituto, mentre è chiaro che l'obiettivo della legge è diverso.

PRESIDENTE. Onorevole Restivo, il Governo ha già dichiarato di rinunciare al suo emendamento, perchè ha accettato il nuovo testo della Commissione, quindi la prego di intrattenerci sulla proposta del Governo, in quanto considerata dal nuovo testo.

RESTIVO. Quale testo?

PRESIDENTE. Sul nuovo testo ciclostilato. Tutta la discussione preliminare si è avvantaggiata anche di questo.

RESTIVO. Onorevole Presidente, se il testo ciclostilato — che io non ho ancora — corrisponde per l'articolo 1 alla dizione che viene riportata sotto l'indicazione « emendamenti proposti dagli onorevoli Stagno e Lo Giudice », debbo dire che la mia considerazione merita un esame. La lettera *a*) dell'articolo 1 dice: « per integrare la somma che « sarà concessa dagli istituti di credito autorizzati fino alla concorrenza dell'intero ammontare del valore del terreno da acquistare ».

Non sono d'accordo con questa dizione perchè tutto il disposto dell'articolo 1 ha una sua chiara finalità, cioè di sollecitare i contadini siciliani di avvalersi delle agevolazioni dello Stato e quando ciò si sia verificato procedere ad una integrazione, che sarebbe del 34 per cento. Così come è detto nel nuovo emendamento, sembra invece che si tratti di una qualsiasi operazione di credito (la legge sarà interpretata per quello che dice) presso un qualsiasi istituto, senza che vi sia stata la solerzia di inserirsi nella legge statale e senza nemmeno la garanzia, quindi, di avvalersi di quella norma che fissa già la misura del mutuo nel 66 per cento (di regola gli istituti bancari evidentemente nel procedere alle operazioni di mutuo potrebbero seguire criteri più cautelativi). Cosicché noi verremmo a svolgere questa funzione di integrazione sen-

za determinare quella opportuna spinta ad inserirsi nelle agevolazioni della legge statale.

Propongo allora che si ritorni, al riguardo, alla dizione proposta dalla Commissione di finanza, che si riferisce a « contadini che si avvalgono delle agevolazioni concesse dalle vigenti leggi dello Stato per l'incremento della piccola proprietà contadina ».

Cioè, praticamente, noi dobbiamo fare riferimento a coloro che, in concreto, si avvalgono delle agevolazioni dello Stato: al di fuori di questa interpretazione, credo che verrebbe meno proprio l'armonia del dettato legislativo.

Si potrebbero determinare, in sede di applicazione pratica, addirittura delle situazioni paradossali, cioè che noi andremmo ad integrare dei mutui concessi da istituti bancari locali, magari a tasso esagerato e forse per una percentuale inferiore al 66 per cento. Verrebbe meno in tal modo quello aspetto che per noi è fondamentale, cioè di inserimento delle nostre provvidenze in un quadro di agevolazioni generali previste dalla legge dello Stato, a cui non intendiamo rinunciare. Sarebbe il caso tipico di un intervento sostitutivo e non integrativo, che evidentemente non è nell'intenzione di alcuno.

TUCCARI. Chiedo di parlare, per richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero proporre una questione con riferimento al secondo comma dell'articolo 101 del nostro regolamento, che dice: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi ad emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dell'Assemblea adottate sull'argomento. Il Presidente, inappellabilmente decide per via lettura. Nel caso in cui venga ammessa la proposta può sempre essere opposta la questione pregiudiziale ».

L'espediente adottato dal Governo di ritenere incorporati nel nuovo testo della Commissione gli emendamenti rivoluzionari, innovativi, proposti prima del passaggio allo esame degli articoli, non toglie, a noi sembra, la responsabilità dell'Assemblea di pronunciarsi circa la estraneità o meno e quin-

di la preclusione o meno di questo contenuto ieri di un emendamento, oggi di un nuovo articolo, rispetto alle deliberazioni dell'Assemblea stessa.

Mi spiego. Nel caso che l'Assemblea o meglio il Presidente, dovesse ritenere estraneo l'originario contenuto dell'emendamento proposto dal Governo, questa preclusione, che il Governo intende evitare accogliendo un testo approvato a maggioranza dalla Commissione, si riverserebbe inevitabilmente sul nuovo testo dell'articolo 1 della legge.

Ebbene, a me sembra che questa estraneità e quindi i termini per questa preclusione esistano, ed esistano proprio in base alla preoccupazione espressa nel primo capoverso dell'articolo 101 che io ho testé ricordato. Infatti la delibera che noi sino a questo momento abbiamo preso è quella di passare all'esame degli articoli, cioè quella di tenere superata una discussione di carattere generale per entrare nel merito dei singoli articoli. Ma la discussione generale su quale testo l'abbiamo svolta? Sul testo del provvedimento di legge originario; e quindi il passaggio all'esame degli articoli implica un orientamento generale di volontà dell'Assemblea circa l'alveo nel quale la discussione deve essere mantenuta; alveo che è stabilito dalla originaria impostazione della legge.

Il presentare, oggi, emendamenti che snaturano o dilatano quella impostazione, (anche se a questo si giunga attraverso l'espediente della presentazione di un nuovo articolo) secondo noi pone una richiesta che è in contrasto con una deliberazione, con un orientamento espresso in una deliberazione dall'Assemblea al momento in cui ha deciso il passaggio all'esame degli articoli di una certa legge.

Pertanto, pur avendo il Governo scelto la via apparentemente più facile di rinunciare all'emendamento accogliendo il nuovo testo dell'articolo approvato dalla Commissione a maggioranza, noi sotponiamo a Vostra signoria la nostra eccezione di preclusione circa il contenuto dell'articolo 1, nel quale si riversa, dicevo, l'emendamento originario del Governo; preclusione da stabilirsi in riferimento alla delibera presa dall'Assemblea di procedere alla discussione degli articoli sulla base della originaria impostazione della legge.

III LEGISLATURA

CLXVII SEDUTA

29 GENNAIO 1957

CELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI. Voglio far rilevare che la votazione per il passaggio all'esame degli articoli è avvenuta quando già era stato distribuito a tutti i deputati il testo degli emendamenti elaborati dalla Commissione; quindi, tutti i deputati erano informati del nuovo testo della Commissione.

CONIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO. Oltre l'argomento portato dall'onorevole Celi, mi pare che vi sia un altro argomento; cioè la materia non è assolutamente estranea. Si tratta di una estensione nella stessa materia; quindi, anche se la votazione del passaggio all'esame degli articoli non fosse avvenuta questa mattina, ma prima ancora, non ci sarebbe la stessa preclusione, poichè, ripeto, la materia che noi andiamo a trattare oggi è attinente alla formazione della piccola proprietà contadina.

La preclusione ci potrebbe essere qualora si fosse trattato di materia diversa o materia il cui contenuto fosse incompatibile con la votazione già avvenuta. Non c'è, quindi, possibilità di invocare questa preclusione e per il motivo che ha detto l'onorevole Celi e per quanto ho aggiunto io.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Mi sembra che la eccezione mossa dall'onorevole Tuccari non sia fondata. In verità il passaggio all'esame degli articoli è stato votato, se non erro, questa mattina stessa ed è stato votato dopo che la Commissione per la agricoltura aveva elaborato addirittura un nuovo testo che era stato già distribuito.

Ma anche se ciò non fosse avvenuto, ritengo che la preclusione dedotta dall'onorevole Tuccari non esisterebbe ugualmente.

Quale era lo stato del disegno di legge quando il Governo fece le sue dichiarazioni? Co-

minciamo da questo; ed è bene che anche questo punto sia chiarito. La discussione allora si era aperta sul testo elaborato dalla Commissione ed il Governo aveva dichiarato di accettare che la discussione si aprisse su quel testo.

Questa fu allora la dichiarazione del Governo, la quale si ricongava evidentemente all'articolo 54 del regolamento, ove è detto che la discussione è aperta sul testo della Commissione, salvo che a richiesta di 15 deputati o del proponente — in questo caso il proponente è il Governo — l'Assemblea non delibera altrimenti.

Successivamente, l'onorevole Assessore Stagni D'Alcontres riconfermò che il Governo, pur ripromettendosi, come era nel suo diritto, di presentare emendamenti, accettava che la discussione si svolgesse sul testo originariamente elaborato dalla Commissione.

In rapporto, però, alle dichiarazioni fatte in sede di discussione generale, annunciò un suo emendamento, che fu poi presentato e che diede luogo a quella tale rielaborazione del testo originario su cui questa mattina si votò il passaggio all'esame degli articoli.

Quindi, nessuna preclusione vi è. Non vi sarebbe alcuna preclusione, anche se la Commissione per l'agricoltura non avesse elaborato alcun nuovo testo e ci trovassimo ancora a discutere sul testo originario.

Come Vostra Signoria ha ammesso, onorevole Presidente, che si possano presentare emendamenti anche sul problema che riguarda l'enfiteusi, così non è da escludere, anzi è da ammettere, che il Governo o qualche deputato possa presentare emendamenti per riportarsi al testo originario. Una sola questione si sarebbe potuta fare, cioè che l'iniziativa legislativa, parlamentare o governativa, è delimitata nel tema posto in discussione col disegno di legge originario. Ora, nel disegno di legge originario era compresa una estensione generale delle norme che riguardavano la piccola proprietà contadina. Quindi, il binario entro cui l'iniziativa si doveva svolgere era già esteso a questa categoria di eventuali beneficiari. Per cui l'unico argomento che si sarebbe potuto dedurre non esiste.

Avrebbe potuto esistere per la materia dell'enfiteusi, che non era inclusa nel disegno di legge originario. Ma su questo punto abbiamo già raggiunto poc'anzi un accordo e non intendo tornarvi. Mi sembra, perciò, che la

eccezione dell'onorevole Tuccari non abbia luogo di essere e ritengo che Vostra signoria, cui spetta di decidere, deciderà nel senso di non accoglierla.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono per la seconda volta chiamato ad una decisione. Colgo questa occasione per pregare i colleghi di non disperdersi nelle discussioni, ma di prestare maggiore attenzione onde evitare, appunto, queste duplicazioni così nocive all'economia del tempo e all'orientamento dell'Assemblea in ordine alle deliberazioni che andiamo prendendo. Difatti, nei vari interventi ho notato anzitutto questa preoccupazione del disorientamento dell'Assemblea e persino dell'organo presidenziale, quasi che il nostro lavoro proceda senza quell'ordine e quella responsabilità, che invece lo stanno caratterizzando.

Riprendo la questione nei suoi termini cronologici. Si è iniziata una discussione generale su un testo. Nel corso di questa discussione generale sono stati presentati una serie di emendamenti. La Commissione per l'agricoltura ha chiesto un congruo rinvio della chiusura della discussione stessa, perché riteneva che la presentazione degli emendamenti potesse influire sulla materia e quindi sulle conclusioni che la stessa Commissione avrebbe tratto in sede di discussione generale. La Commissione per l'agricoltura ha preso tanto tempo appunto perché si è sentita investita dell'esame non già dell'emendamento a questo od a quell'articolo, ma dell'ordine generale, della intelaiatura generale della legge.

Questa è la prima questione che va messa in evidenza e di cui questa mattina abbiamo largamente trattato; cioè il diritto della Commissione legislativa permanente di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento, di integrazione — nella rielaborazione c'è anche quella della disintegrazione della legge in più disegni di legge concorrenti la materia — un testo proprio da sottoporre al giudizio dell'Assemblea, unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa. Qual è la garanzia della Assemblea di fronte a questo potere della Commissione legislativa permanente? La garanzia dell'Assemblea è che la Commissione porta al giudizio dell'Assemblea non solo il suo nuovo testo, ma anche i progetti di legge di iniziativa governativa o parlamentare che

ne hanno costituito il presupposto. Poiché è dovere dell'Assemblea discutere sul testo della Commissione, anche qui il nostro regolamento provvede alla tutela del diritto della Assemblea di esprimere un giudizio o un avviso contrario a quello della Commissione e stabilisce che a richiesta di 15 deputati o del proponente l'Assemblea può deliberare altrimenti, cioè di non discutere sul testo della Commissione. In questo caso la discussione è rinviata di due giorni. Ciò per ristabilire il diritto di ogni deputato di essere preventivamente avvertito su quel che si discute in Aula, per l'interesse che lo stesso deputato può avere a partecipare alla discussione e alla votazione.

Oggi noi abbiamo chiuso la discussione generale accettando in linea di massima di discutere sul testo proposto dalla Commissione.

Sono state avanzate due pregiudiziali, una dell'onorevole Tuccari che ricaleca le orme di una pregiudiziale già avanzata dall'onorevole Cipolla e ritirata, l'altra dall'onorevole Cortese, in ordine ai poteri del Presidente di escludere determinati emendamenti dalla discussione e, comunque, dal voto quando ne risulti allargato o alterato l'ambito della materia. L'onorevole Cortese mi invita a considerare che la lettera a) dell'articolo 1 del nuovo testo modifica essenzialmente la proposta originaria del Governo.

L'onorevole Tuccari, invece, mi fa rilevare che non si può discutere sul nuovo testo perché la discussione generale ha avuto luogo sul disegno di legge iniziale. Allora, quale è la mia decisione? Primo: noi abbiamo chiuso la discussione generale accettando che la discussione degli articoli si svolga sul nuovo testo proposto dalla Commissione.

Per quanto riguarda la pregiudiziale dello onorevole Cortese, e quella che potrebbe essere sollevata più tardi dal Governo contro gli emendamenti aggiuntivi al testo della Commissione, tendenti a reinserire la materia dell'enfiteusi nell'articolo o come titolo o come parte, devo richiamare la mia precedente decisione, la quale stabiliva che quando un emendamento viene ad alterare la iniziativa legislativa, quale risulta dal contesto delle proposte, tale emendamento non può essere ammesso. E ciò ai sensi, sebbene indirettamente, oltre che dell'articolo 101 del nostro regolamento, dell'articolo 115, il quale stabilisce che non può essere ammessa la discus-

sione su argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione. Affatto estranei! Non è estraneo all'argomento della discussione un emendamento ad un testo presentato dalla Commissione che si agganci alla iniziativa governativa, la quale quando è sostituita dalla Commissione, non lo è al punto da dare una nuova materia alla discussione. Se così fosse avrebbe ragione l'onorevole Tuccari.

Quindi, non credo che vi sia preclusione relativamente alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1, così come è proposta nel testo della Commissione, così come non vi sarà preclusione, lo dico fin da ora, sugli emendamenti che eventualmente saranno proposti da qualsiasi settore dell'Assemblea con implicito o indiretto ritorno alla materia dell'originario disegno di legge.

Con ciò l'Assemblea rimane arbitra di formulare un suo testo definitivo secondo la maggioranza che si manifesta in Aula.

Comunico che, frattanto, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Cipolla, Sacca, Nicastro, Tuccari e Russo Michele:

scoprime la lettera a) del terzo comma;
aggiungere la seguente lettera:

« d) per l'affrancazione dei canoni enfeudativi in base alle successive norme del titolo II della presente legge: » (ovvero) « della legge... ».

— dagli onorevoli Renda, Cipolla, Martinez, Macaluso, Bosco, Tuccari, Vittone Li Causi Giuseppina, Strano, Nicastro e Palumbo:

aggiungere il seguente articolo:

Art.

E' istituito un Comitato di esperti e di rappresentanti di contadini coltivatori diretti con il compito di esprimere pareri consultivi in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il Comitato è composto:

- 1) da un presidente nominato dal Presidente della Regione;
- 2) da tre rappresentanti delle associa-

zioni contadini coltivatori diretti su terne proposte dalle maggiori associazioni regionali esistenti;

3) da due rappresentanti dell'Assessorato per l'agricoltura;

4) da un rappresentante dell'Assessorato per il bilancio.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica due anni.

— dagli onorevoli Renda, Martinez, Tuccari, Cipolla, Bosco, Vittone Li Causi Giuseppina, Palumbo e Nicastro:

aggiungere dopo le parole: « L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste » le altre: « sentito il Comitato di cui all'articolo... »;

— dagli onorevoli Impalà Minerva, Carollo, Petrotta, Salamone e Signorino:

aggiungere il seguente comma:

« Nella concessione dei prestiti saranno preferiti, a parità delle altre condizioni, i coltivatori capi di famiglie numerose ».

Comunico che l'onorevole Mazzola ha fatto conoscere che intende insistere sull'emendamento da lui in precedenza presentato e che, peraltro, è identico a quello testè presentato dagli onorevoli Impalà Minerva ed altri.

CIPOLLA. Signor Presidente, sono già le ore 12,30, non ritiene di rinviare la discussione al pomeriggio?

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta dello onorevole Cipolla e rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva. Se questo disegno di legge dovesse però avere il travaglio che ha avuto la legge di riforma agraria, come i deputati della prima legislatura ricorderanno, sarei costretto a tenere anche sedute notturne; il che mi dispiacerebbe perché non vorrei sottoporre l'Assemblea al surmenage di tre sedute al giorno.

Comunicazioni del Presidente della Regione su questioni di ordine costituzionale.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Desidero prendere la parola in ordine ad una richiesta di chiarimenti che ieri sera l'onorevole Varvaro, in sede di approvazione di processo verbale, ha rivolto al Presidente della Regione per quel che concerneva la pubblicazione di alcune sentenze della Corte costituzionale e lo stato di allarme che si è determinato a seguito di una interpretazione della portata giuridica di queste sentenze data da un giornale siciliano.

Devo dichiarare all'Assemblea che le sentenze emanate dalla Corte costituzionale, delle quali mi sono subito procurato le copie che farò pervenire al più presto alla Presidenza dell'Assemblea perché possa darne anche comunicazione ai deputati, riguardano non già quei giudizi iniziati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su materie che sarebbero state di competenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e che, secondo la tesi del medesimo, sarebbero diventate ora di competenza della Corte costituzionale. Riguardano invece i conflitti di attribuzione, relativamente ai quali vi erano ricorsi alla Corte costituzionale e ad iniziativa del Presidente del Consiglio contro atti emanati da assessori regionali, e ad iniziativa del Presidente della Regione siciliana contro atti emanati dai ministri. Queste sentenze, quindi, non riguardano, e non affrontano infatti, il problema della competenza della Corte costituzionale a decidere sui giudizi di controllo della legittimità costituzionale delle leggi emanate dall'Assemblea regionale, a norma e per gli effetti delle norme dello Statuto siciliano che ne demandano la competenza all'Alta Corte, cioè non incidono sul controllo della legittimità costituzionale delle leggi regionali prima della loro pubblicazione. Solo due di esse vertono sul controllo della legittimità di leggi regionali siciliane, per quanto riguarda questioni incidentali, nate in giudizi dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria anche amministrativa, mentre le altre riguardano soltanto conflitti di attribuzione.

Debbo dire che la Corte costituzionale, riconosciuta la propria competenza su questa materia (e la competenza non era contestata né dal Presidente del Consiglio né dal Presidente della Regione siciliana, non essendo la materia dei conflitti di attribuzione deman-

data all'Alta Corte per la Regione siciliana) ha affrontato, fra l'altro, in alcune delle anzidette sentenze questioni di notevole portata risolvendo problemi di competenza legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, in particolare in materia agraria, in materia tributaria, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Debbo con soddisfazione rilevare che, per quanto riguarda la materia tributaria che offriva argomento di maggiore contestazione, e che ne ha sempre offerto anche nel reiterarsi di giudizi dinanzi alla stessa nostra Alta Corte siciliana, la Corte costituzionale ha pienamente riconosciuto la competenza tributaria della Regione siciliana sia in materia di tributi propri per come dice l'articolo 36, sia in materia di tributi erariali, con le limitazioni però, già risultanti dalla giurisprudenza dell'Alta Corte, del rispetto dei principi e degli interessi generali cui si ispira la legislazione dello Stato e col rispetto dei limiti territoriali.

Il motivo di allarme che era stato suscitato per un'interpretazione data ai detti giudicati da un giornale, evidentemente senza sufficiente conoscenza della materia, è assolutamente ingiustificato. La Corte costituzionale, per quel che mi risulta, affronterà in seduta pubblica, il giorno 6 febbraio, delle cause, invece, che riguardano la questione della propria competenza sui giudizi di controllo della legittimità costituzionale delle leggi regionali promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma sull'argomento ancora non abbiamo elementi, perchè deve svolgersi il dibattito e poi dovrà avvenire l'esame conseguente in Camera di Consiglio.

D'altro canto, nel frattempo, io non mancherò, come ho recentemente fatto, di reiterare l'invito ai Presidenti della Camera e del Senato, perchè si faccia luogo alla seduta comune dei due rami del Parlamento, al fine di integrare i membri dell'Alta Corte per la Regione siciliana. Peraltro, sull'argomento, tanto il Presidente della Regione che vi parla quanto il Presidente dell'Assemblea regionale, che ve lo ha comunicato l'altra volta, hanno avuto assicurazioni nel senso che il Presidente della Camera provvederà quanto prima a indire la detta seduta comune.

D'altro canto io ritengo che si debba ormai fare una sollecitazione, che già avevo fatto qualche tempo fa, ma che mi riprometto,

appena chiusa l'Assemblea, di reiterare a Roma in maniera più pressante, perché sia condotto avanti l'esame del disegno di legge che fu proposto dall'onorevole Aldisio e da altri deputati, circa il coordinamento delle funzioni della Corte costituzionale e dell'Alta Corte per la Regione siciliana.

Debbo, peraltro, assicurare gli onorevoli colleghi che alla scadenza dei trenta giorni, previsti come limite massimo dallo Statuto della Regione siciliana per la pubblicazione di leggi impugnate, si è provveduto alla pubblicazione delle leggi stesse. L'ultima che non era ancora stata pubblicata, cioè quella sul collocamento, è già comparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Le altre impugnate, non appena scadranno i termini di trenta giorni, saranno ugualmente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

VARVARO. Impugnate dinanzi a quale Magistratura?

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Dinanzi alla Corte costituzionale generale.

VARVARO. Va bene.

CIPOLLA. Allora non sarebbe necessario attendere neanche i trenta giorni.

LA LOGGIA, Presidente della Regione. Debbo però subito chiarire che abbiamo aspettato i trenta giorni, non perché riconosciamo la competenza della Corte costituzionale, che abbiamo in giudizio contestato, ma perché abbiamo considerato che il rivolgersi al Magistrato anche non competente possa comunque essere ritenuto interruttivo dei termini. Per questo è apparso opportuno lasciare trascorrere i trenta giorni previsti come massimo dallo Statuto.

Mi auguro che l'azione che andiamo a svolgere, e per la quale mi permetto di sollecitare la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea siciliana e di tutti i deputati siciliani a qualsiasi settore appartengano, in sede nazionale possa avere come immediato frutto la convocazione dei due rami del Parlamento e quindi la integrazione della nostra Alta Corte. La quale, è bene ripeterlo, per quanto sia superfluo, non può certo essere soppressa se non attraverso la procedura di revisione costituzionale riconosciuta

doverosa e necessaria ripetutamente e dal Parlamento nazionale e dal Governo nazionale e dalla nostra Assemblea e dal Governo regionale. L'adozione di tale procedura noi chiederemo con fermezza in ottemperanza alle norme costituzionali delle quali non può da alcuno essere contestato il più rigido, il più leale, il più pieno rispetto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere — ritengo a nome di tutti — la soddisfazione dell'Assemblea per le dichiarazioni testè rese dal Presidente della Regione, che smentiscono una notizia allarmistica, la quale, se poteva incontrare la soddisfazione di qualche settore antiautonomistico, aveva, invece, destato serie perplessità nell'animo di tutti i siciliani. Era presumibile che la notizia fosse infondata; però la odierna dichiarazione del Presidente della Regione eleva la presunzione al grado di certezza, e cioè la notizia era infondata.

Sento, peraltro, di interpretare la volontà unanime dell'Assemblea nell'offrire la doverosa collaborazione, nei singoli gruppi politici e nella sua unità, all'azione che il Presidente della Regione ha già promosso e continuerà a promuovere, in conformità alla tradizione di tutti i Governi regionali ed alle sempre costanti manifestazioni di questa Assemblea, per la tutela della norma costituzionale da cui discende l'istituzione dell'Alta Corte e del Commissario dello Stato; l'istituzione garantita nettamente da legge costituzionale. Ogni decisione sull'Alta Corte non è discutibile se non nelle forme e con le garanzie costituzionali, essendo noi parte — e non ultima — di uno Stato unitario, retto in regime democratico, da una Costituzione, con piena parità di diritti nella comunità nazionale.

Noi ci auguriamo vivamente che le costanti assicurazioni, sempre aperte e chiare, dei Presidenti della Camera e del Senato, di dar luogo alla convocazione della seduta comune dei due rami del Parlamento per procedere alla integrazione dei membri mancanti nella Alta Corte, rappresentino già una chiara presa di posizione del potere legislativo costituente. E mi auguro, altresì, che il problema sostanziale del chiarimento dei rapporti tra l'Alta Corte e la Corte costituzionale, che, come abbiamo sentito, non ha giudicato del conflitto di attribuzioni legislative fra Stato e Re-

gione, bensì in materia di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, nell'esercizio dei rispettivi poteri amministrativi (che è cosa ben diversa e sulla quale, secondo il giudizio unanime dei giuristi, è pacifica la competenza della Corte costituzionale) possa al più presto avere la sua definitiva soluzione nello ordinamento costituzionale italiano.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Signor Presidente, non è per guastare il senso del suo pregevole intervento che io prendo la parola, perchè certamente quello che il Presidente dell'Assemblea ha detto interpreta il pensiero di tutti, ed anche il mio. Ma perchè io credo che in questi interventi c'è qualche cosa che bisogna manifestare ancora ed è la deplorazione che io faccio a titolo personale, ed anche a nome del mio Gruppo, per il fatto che un organo di stampa non solo abbia potuto pubblicare, come certe, notizie false, di estrema gravità, ma abbia voluto farle seguire da un commento nel quale interpretava le decisioni inesistenti della Corte costituzionale, nel senso di un affossamento definitivo dell'Alta Corte, e le giudicava opportune e giuste.

Una tale pubblicazione, io la deploro perchè non è soltanto un infortunio giornalistico, ma è una posizione antisiciliana di quel giornale di Catania, il cui nome l'Assemblea già conosce e che, per essere chiari, si chiama *La Sicilia*.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del Governo, non posso che prenderne atto con molta soddisfazione. Dunque, le sentenze che sono venute fuori dalla Corte costituzionale non solo non pregiudicano i diritti dell'autonomia siciliana, ma pare che anche nel merito siano venute in buona parte incontro ai nostri diritti. Però, l'onorevole Presidente della Regione ci ha informato che il 6 febbraio la Corte costituzionale, in seduta pubblica, si occuperà proprio di quella specifica materia che per la Costituzione italiana, cioè per lo Statuto che della Costituzione è parte, è di stretta competenza dell'Alta Corte per la Sicilia. E lì potrebbe veramente avvenire il fatto antipatico, costituzionalmente grave e praticamente ancora più grave, di un conflitto che non si sa come risolvere. Che rimedio abbia-

mo noi contro questa possibilità? Certo il nostro animo non dovrebbe avere ansie, perchè la nostra fiducia in quell'Alto Consesso, che è la Corte costituzionale, dovrebbe rassicurarci che non sarà pronunciata una sentenza sbagliata. Ma nel caso che ciò dovesse avvenire che rimedio abbiamo? Nessuno. Il risultato sarebbe soltanto una confusione enorme di poteri e di attribuzioni per cui le conseguenze per noi non sarebbero lievi. Io credo che il rimedio è di carattere preventivo e c'è: esso è nelle mani dei due Presidenti della Camera e del Senato. Se prima del 6 il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, non dico effettuano l'Assemblea plenaria e nominano i membri mancanti della Alta Corte, ma stabiliscono la data di questa convocazione, già questo fatto politicamente assorbe tutte le questioni e le supera perchè dimostra che il corpo legislativo italiano è orientato nel senso del rispetto delle attribuzioni dell'Alta Corte.

PRESIDENTE. Il corpo legislativo in potere costituente, cioè la riunione delle due Camere.

VARVARO. Certo in sede costituente.

Ora debbo dire qualcosa in ordine a quello che ha fatto il Governo. Ma desidero, per non sminuire questa discussione, che non sia equivocato in senso di critica quello che invece voglio manifestare in senso interpretativo della legge. Il nostro punto di vista è, ed è riportato nella mozione presentata dal mio Gruppo, che il termine per la pubblicazione delle leggi è quello della impugnativa. Quando non vi è impugnativa nei termini previsti dagli articoli 25 e 27 dello Statuto dinanzi all'organo competente, che è l'Alta Corte, la Regione pubblica la legge. Se invece vi è una impugnativa illegittima dinanzi alla Alta Corte costituzionale, bisogna attendere trenta giorni, onorevole Presidente, prima di pubblicare le leggi? Evidentemente no. Ritengo che il Presidente della Regione, seguendo tale sbagliato criterio, non abbia inteso dare consenso a questa forma illegittima di impugnativa e prendo atto dell'esplicita dichiarazione che è venuta dall'onorevole La Loggia, che il suo operato non deve intendersi come atto di acquiescenza. Però, penso che sarebbe bene, in un caso simile, appunto per quella che è la difesa intransigen-

te vigile e legittima dei nostri diritti autonomistici, che trascorsi infruttuosamente i termini per la impugnazione dell'organo competente, la legge deve essere immediatamente pubblicata.

MONTALBANO. E se viene impugnata dopo? Il problema è se viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale una legge dopo la pubblicazione.

VARVARO. Il problema non è di questo momento, onorevole Montalbano, ed io non voglio occuparmene.

MONTALBANO. Ma è problema centrale.

VARVARO. Il problema c'è ed è un problema che nasce anche da alcune dichiarazioni del Presidente dell'Assemblea. Io credo che sia prematuro occuparcene in questo momento. Forse sarebbe bene su questo punto che si svolgesse una discussione in Assemblea con uno strumento adatto. Il problema consiste nello stabilire se è possibile che venga l'impugnativa tardiva delle nostre leggi particolarmente dopo che si è pronunziata la Alta Corte. In questo caso, a mio avviso, impugnativa non vi può essere perché l'Alta Corte è un grado di giurisdizione perfettamente identico a quello della Corte costituzionale e quindi è assurdo parlare di gradi di giurisdizione. Credo che in tal senso provvederà in modo definitivo il coordinamento dell'Alta Corte con la Corte costituzionale e di qui l'urgenza che si addivenga finalmente a questo coordinamento.

Per concludere, io penso che oggi le dichiarazioni unitarie fatte dal Presidente della Regione, dal Presidente dell'Assemblea e dal modesto collega che vi parla e che crede di interpretare i sentimenti e la opinione della Assemblea intera, possono bastare per riaffermare che l'Assemblea regionale siciliana è custode vigile dei suoi diritti e dell'Alta Corte, che di questi diritti è alto presidio e garanzia.

Chiusura di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge numero 125.

Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge: « Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate » (125):

Presenti e votanti	66
Maggioranza	34
Voti favorevoli	43
Voti contrari	23

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo - Alessi - Bosco - Buccellato - Calderaro - Cannizzo - Carollo - Castiglia - Celi - Cinà - Cipolla - Colajanni - Colosi - Coniglio - Corrao - Cortese - Cuzari - D'Agata - D'Antoni - Denaro - Di Benedetto - Fasino - Giummarrà - Grammatico - Guttadauro - Impala Minerva - La Loggia - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Mangano - Marino - Marraro - Martinez - Marullo - Mazza - Mazzola - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Nigro - Occhipinti Antonino - Occhipinti Vincenzo - Ovazza - Palumbo - Petrotta - Pettini - Pivetti - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Romano Battaglia - Russo Michele - Sacca - Salamone - Sammarco - Signorino - Stagno D'Alecontres - Strano - Taormina - Tuccari - Varvaro - Vittone Li Causi Giuseppina.

Sull'ordine dei lavori.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Vorrei pregare la Presidenza di mettere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva il seguito della discussione del disegno di legge sulla elezione dei Consigli provinciali. Tale disegno di legge può essere approvato in breve tempo perché le questioni che davano luogo a contestazioni sono state già trattate in Commissione.

PRESIDENTE. Il regolamento m'impone di mettere al primo punto dell'ordine del giorno il disegno di legge su cui è stata deliberata l'urgenza. L'onorevole Varvaro, comunque, ha il diritto di chiedere, se lo ritiene, l'inversione dell'ordine del giorno, sulla quale si pronuncerà l'Assemblea.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Lettura delle seguenti mozioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del regolamento interno:

— n. 42 degli onorevoli Lo Magro e altri concernente « Provvedimenti per l'ammissione dei maestri elementari al concorso magistrale per posti in soprannumero »;

— n. 45 degli onorevoli Varvaro ed altri concernente « Pubblicazione delle leggi regionali impugnate davanti la Corte costituzionale »;

— n. 46 degli onorevoli Impalà Mignerva ed altri concernente « Crisi vinicola nella zona etnea ».

C. — Svolgimento di interrogazioni riguardanti le amministrazioni: « Bilancio,

finanze e patrimonio - Igiene e sanità - Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ».

D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana » (302);

2) « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale » (58) (seguito);

3) « Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (60) (seguito);

4) : « Elezioni dei Consigli delle province siciliane » (286) (seguito);

5) « Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 1954, n. 26, sulla indennità di funzione ai sindaci ed assessori comunali » (69).

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo

ALLEGATO

Risposta scritta ad interrogazione

MONTALTO. — All'Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio. « Per conoscere:

1) se intenda promuovere un provvedimento, anche in sanatoria, onde evitare che taluni Ispettori dell'Amministrazione delle tasse ed imposte sugli affari, impongano tassazioni suppletive di registro su atti già tassati e registrati dai Procuratori del registro nella misura ridotta, relativi a cessioni di credito da parte di imprese di costruzioni a favore di banche operanti in Sicilia.

Tali tasse suppletive vengono vantate dal fatto che quasi tutte le banche nell'atto di cessione e relativa anticipazione, si riservano la facoltà di ridurre o chiudere prima del termine previsto nel contratto il conto della anticipazione;

2) se intenda promuovere presso l'Assessorato una riunione tra i rappresentanti delle banche operanti in Sicilia e i responsabili dell'Amministrazione delle Tasse onde definire, una volta per sempre, la formula da inserire negli atti di cessione di credito, per poter usufruire, senza complicazione alcuna, delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, e senza timore di ulteriori maggiorazioni che specialmente per le piccole imprese, le quali maggiormente ricorrono a tale sistema di finanziamento, apporta squilibri economici tali da spingerle sull'orlo del fallimento. » (714) (Annunziata il 23 gennaio 1957)

RISPOSTA. — « Con legge regionale numero 1 del 4 gennaio 1957, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale della Regione numero 2 del 12 gennaio 1957 è stata data interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1953, numero 44.

Quest'ultima legge, come è noto, concerne disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 22 agosto 1952, numero 49, per le agevolazioni tributarie per le anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessioni o di costituzione in pegno di crediti.

Con la sopra ricordata legge numero 1 del 4 gennaio 1957 si provvede a chiarire la portata degli atti aggiuntivi stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 1953, numero 44, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla preesistente legge numero 49 sulla materia.

Detta legge numero 1, come è noto alla Signoria Vostra Onorevole, è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti la Corte Costituzionale.

Da parte dello scrivente sono in corso di diramazione le istruzioni agli uffici periferici finanziari per l'applicazione della legge di che trattasi (numero 1 del 4 gennaio 1957).

Chiarito quanto sopra, nessun ulteriore provvedimento occorre adottare in relazione a quanto richiesto dalla Signoria Vostra Onorevole ». (26 gennaio 1957)

L'Assessore
Lo Giudice